



COMUNICATO UFFICIALE N.227
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 200/AA al N. 205/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 423 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ninni CORDA e della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ninni CORDA, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato per la società Calcio Foggia 1920 SSD a r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi in data 12.10.2019, riportata dai siti "www.foggiacittaaperta.it" e "www.solofoggia.it", espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento alla Procura Federale della Federazione Italia Giuoco Calcio ed in particolare al collaboratore della Procura Federale designato per il controllo della gara Foggia – Taranto disputata in data 6.10.2019 e valevole per il campionato nazionale di Serie D, girone H, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché all'istituzione federale nel suo complesso considerata;

SDARL CALCIO FOGGIA 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Ninni CORDA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal delegato, per conto della società SDARL CALCIO FOGGIA 1920 e dal Sig. Ninni CORDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Corda NINNI e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SDARL CALCIO FOGGIA 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 312 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pasquale SENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE SENA, allenatore di base iscritto all'albo del settore tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, svolto le funzioni di allenatore in favore della F.C. Hermes Casagiove, come emerge dal C.U. n. 120 del 02.05.2019 del CR Campania con il quale veniva comminata ai danni dello stesso allenatore la sanzione della squalifica sino al 02.11.2019 per il comportamento assunto nella sua qualità di allenatore della F.C. Hermes Casagiove al termine della gara del 24.04.2019 e per aver, nella stagione sportiva 2019/2020, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, svolto le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Madrigal Casalnuovo, come emerge dalla distinta ufficiale di gara del 06.10.2019 tra A.S.D. Madrigal Casalnuovo – Aquile Rosanero Caserta ed altresì per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva perché nonostante fosse stato squalificato (benché non tesserato) dal 02.05.2019 sino al 02.11.2019 come da comunicato ufficiale n.120 del 2.5.2019 del CR Campania, prendeva parte, come emerge dalla distinta ufficiale di gara, quale allenatore della A.S.D. Madrigal Casalnuovo alla gara del 06.10.2019 tra la A.S.D. Madrigal Casalnuovo – Aquile Rosanero Caserta, valida per il campionato campano di Promozione Girone "A";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale SENA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Pasquale SENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 273 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Fulvio COSTANZO e Francesco PUNTERI, e della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FULVIO COSTANZO, Segretario della ASD Città di Brugherio, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. nr. 1 s.s. 2019/2020, consentito e comunque non impedito che il calciatore Bergamini Alessio partecipasse nel mese di settembre 2019 a sedute di allenamento presso la struttura sportiva della predetta Società senza il preventivo nulla osta della GSD Città di Monza per la quale il giovane era all'epoca dei fatti regolarmente tesserato;

FRANCESCO PUNTERI, Dirigente della ASD Città di Brugherio, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. nr. 1 s.s. 2019/2020, consentito che il calciatore Bergamini Alessio prendesse parte a ripetute sedute di allenamento nel mese di settembre 2019 presso il campo sportivo della sua Società nonostante l'esistenza di un suo regolare vincolo di tesseramento per la GSD Città di Monza ed in mancanza di un preventivo nulla osta della Società di appartenenza;

A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati dirigenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fulvio COSTANZO e Francesco PUNTERI e dal Sig. Riccardo Marchini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Fulvio COSTANZO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PUNTERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 227 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lucio BIASINUTTO e Massimo SCHERZO, e della società A.S.D. ANCONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIO BIASINUTTO, all'epoca dei fatti "osservatore" ed in atto Dirigente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 dello stesso Codice, contattato telefonicamente nel mese di giugno 2019 i genitori di quattro calciatori ancora regolarmente tesserati per la Società ASD Varmese al fine di convincerli a far trasferire i rispettivi figli alla ASD Ancona per la corrente stagione sportiva;

MASSIMO SCHERZO, Vice Presidente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dei divieti sanciti dall'art. 32, comma 1, dello stesso Codice, incaricato nel mese di giugno 2019 il summenzionato Biasinutto Lucio di svolgere, in veste di "osservatore" per conto della sua Società, attività di proselitismo ed in particolare per aver consentito e comunque non impedito che venissero, ad opera del predetto collaboratore, contattati i genitori di quattro giovani calciatori ancora vincolati per la AS Varmese al fine di poterli tesserare per l'ASD Ancona nella successiva stagione sportiva;

A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati soggetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO e Vincenzo Pisacane, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANCONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lucio BIASINUTTO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCHERZO, e di 400 € di ammenda per la società A.S.D. ANCONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele CICCIARELLA e Carmelo GIANNONE, e della società AS SPORTMANIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE CICCIARELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S. SPORTMANIA, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero in violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, commi 1 e 6, delle NOIF, e all'art. 39, lettera Fd del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all'allenatore di base, sig. GIANNONE CARMELO, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società A.S. SPORTMANIA, partecipante al campionato Under 17 Allievi Prov.li e specificatamente nelle gare ufficiali del 3.11.2018, 11.11.2018 e 25.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Ispica Accademy Peppino M, Libertas Olimpyc Scicli e Marina di Ragusa;

CARMELO GIANNONE, all'epoca dei fatti allenatore di base, matricola n. 131458, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 33 comma 1, nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società A.S. SPORTMANIA, ctg. Under 17 Allievi Prov.li, privo di tesseramento, e specificatamente nelle gare ufficiali del 19.11.2018, 3.12.2018 e 11.12.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Ispica Accademy Peppino M., Libertas Olimpyc Scicli e Marina di Ragusa;

AS SPORTMANIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele CICCIARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS SPORTMANIA, e dal Sig. Carmelo GIANNONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Daniele CICCARELLA, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Carmelo GIANNONE e di € 300 di ammenda per la società AS SPORTMANIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1538 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio NEGRI, Fabrizio RICCARDI, e della società ASD CHIGNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO NEGRI, Presidente della Asd Chignolese, nella stagione 2018/2019, in violazione dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera C, della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere, a seguito delle dimissioni del tecnico Gishto Edmond, intervenute a far data dal 14/10/2018, consentito e autorizzato lo svolgimento di attività tecnica al Signor Riccardi Fabrizio, calciatore sprovvisto dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: "allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o almeno possessore dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico", il tutto relativamente agli incontri: Poltaberese - Asd Chignolese del 21/10/2018, Asd Chignolese - Vallone del 28/10/2018, Asd Chignolese - Nizza Calcio del 11/11/2018 (attività svolta in mancanza della deroga del C.R. Lombardia), Zavattarello - Asd Chignolese del 07/04/2019, Asd Chignolese - Aquilotti Celeres del 14/04/2019 e Rivanazzanese - Asd Chignolese del 28/04/2019 (attività svolta a seguito della revoca della concessa deroga del C.R. Lombardia);

FABRIZIO RICCARDI, calciatore della ASD Chignolese, nella stagione 2018/2019, in violazione dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1, delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera C, della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra della Asd Chignolese partecipante al campionato di 2° categoria, fatto accertato nel corso dei seguenti incontri: Poltaberese - Asd Chignolese del 21/10/2018, Asd Chignolese - Vallone del 28/10/2018, Asd Chignolese - Nizza Calcio del 11/11/2018 (attività svolta in mancanza della deroga del C.R. Lombardia), Zavattarello - Asd Chignolese del 07/04/2019, Asd Chignolese - Aquilotti Celeres del 14/04/2019 e Rivanazzanese - Asd Chignolese del 28/04/2019 (attività svolta a seguito della revoca della concessa deroga del C.R. Lombardia), il tutto in assenza delle qualifiche previste dalla citata normativa quali: "abilitazione dal Settore Tecnico ed iscrizione nei ruoli ufficiali dei tecnici o, almeno, possesso dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", da conseguirsi attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico;

A.S.D. CHIGNOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti

avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio NEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIGNOLESE, e dal Sig. Fabrizio RICCARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio NEGRI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio RICCARDI e di € 267,00 (duecento sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIGNOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina